



del 17 dicembre 2016

Esito incontro con il ministro dell'Interno Minniti



(AdnKronos) - Nella giornata di ieri, si è tenuto l'incontro tra i Sindacati della Polizia di Stato e il neo Ministro dell'Interno Marco Minniti, accompagnato dalla delegazione ministeriale composta dal Capo della Polizia pref. Franco Gabrielli, dal Capo di Gabinetto del Ministro pref. Luciana Lamorgese, dal Vice Capo Vicario della Polizia pref. Luigi Savina, dal Vice Capo della Polizia pref. Matteo Piantedosi e dal Direttore dell'Ufficio Rapporti Sindacali del Dipartimento di P.S. dr. Tommaso Ricciardi.

Le delegazioni sindacali erano rappresentate dai Segretari Generali delle scriventi sigle e tanti sono stati i temi d'interesse per la categoria trattati.

Le risposte del Ministro Minniti, agli interventi delle OO.SS., in estrema sintesi, si sono caratterizzate nel segno della continuità del lavoro svolto fino ad oggi che, al momento, ha trovato riscontro nell'ultima Legge di bilancio. Provvedimento che lo stesso Ministro ha detto di voler presidiare al fine di mantenere tutte le risorse stanziare per il comparto sicurezza e necessarie per la stabilizzazione degli 80 euro, per il riordino delle carriere, il rinnovo contrattuale e le assunzioni.

Particolare riferimento è stato poi fatto al problema dell'elevata età media che caratterizza oggi la compagine della Polizia di Stato.

Il Ministro ha, quindi, sottolineato la necessità di rendere fruibili gli 80 euro e di considerare il Riordino delle Carriere come il raggiungimento di un obiettivo storico, nonché di continuare a finanziare in modo sostanziale il turn over del personale, in considerazione delle criticità conseguenti all'invecchiamento del personale.

Lo stesso Ministro, poi, ritenendolo strategico e funzionale al corretto funzionamento della stessa Amministrazione, ha proposto, come metodo di lavoro, un incontro mensile le OO.SS., anche al fine di conoscere le esigenze e le criticità del personale, mostrando così un'elevata sensibilità al dialogo ed al confronto che, ha ribadito, rappresenta certamente il valore aggiunto per la risoluzione delle questioni aperte che riguardano il Comparto Sicurezza.

Diritto del padre lavoratore ai riposi giornalieri per allattamento, nei giorni in cui la madre sia in ferie o nelle giornate festive, compreso il sabato nel caso di articolazione dell'orario di lavoro in 5 giornate lavorative

Riportiamo il testo della nota inviata lo scorso 15 dicembre all'Ufficio Relazioni Sindacali

"L'articolo 40 Decreto legislativo 26 marzo 2001, nr. 151 ha previsto il riconoscimento dei riposi giornalieri anche al padre lavoratore nelle seguenti ipotesi:

- a) nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre;
- b) in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga;
- c) nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente;
- d) in caso di morte o di grave infermità della madre.

In caso di parto plurimo, i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dall'articolo 39, comma 1, possono essere utilizzate anche dal padre (articolo 41 Decreto legislativo 26 marzo 2001, nr. 151).

L'utilizzo dei riposi giornalieri per allattamento da parte del padre si configura come alternativo allo stesso utilizzo da parte della madre.

Al riguardo, la Corte costituzionale con la sentenza nr. 179/93 ha chiarito che la natura e la finalità dell'istituto dei riposi giornalieri, introdotti nell'ordinamento dall'art. 10 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, per le lavoratrici madri, si riferisce a qualsiasi forma di assistenza del bambino, con il superamento della concezione di una rigida distinzione dei ruoli tra padre e madre.

In coerenza con la ratio di questa evoluzione normativa e giurisprudenziale, la stessa Corte ha ritenuto che l'art. 7 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, sulla parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro, va inteso nel senso che anche al lavoratore padre spetta, in alternativa alla madre lavoratrice e col suo consenso, il diritto ai periodi di riposo giornaliero alle condizioni previste dall'art. 10 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, per assistere il figlio nel suo primo anno di vita.

I giudici Costituzionali hanno, poi, rilevato che anche per i periodi di riposo previsti dall'art. 10 della legge n. 1204 del 1971 valgono alcuni criteri stabiliti dall'art. 7 della legge sulla parità (n. 903 del 1977), nel senso che il diritto del padre lavoratore viene riconosciuto sempre che anche la madre sia lavoratrice, e previa presentazione al proprio datore di lavoro sia della dichiarazione di assenso della madre, sia della dichiarazione del datore di lavoro dell'altro genitore, da cui risulti la comunicazione della rinuncia della madre, e che il diritto ai riposi giornalieri retribuiti non può esercitarsi durante i periodi in cui il padre lavoratore o la madre lavoratrice godano già dei periodi di astensione obbligatoria (art. 4 della legge 1204 del 1971), o di assenza facoltativa (art. 7 stessa legge), o quando, per altre cause, l'obbligo della prestazione lavorativa sia interamente sospeso.

Sotto questo specifico aspetto l'INPS sul proprio sito, a corredo della modulistica con la quale i lavoratori iscritti nelle gestioni dell'Istituto chiedono la fruizione del diritto (cfr. link: <http://www.inps.it/portale/default.aspx?itemdir=5885>) precisa che, mentre la madre ha diritto ai riposi giornalieri anche durante il congedo parentale del padre, non è possibile che il padre utilizzi gli stessi riposi durante il congedo di maternità e/o parentale della madre, come pure nei casi in cui la madre non si avvalga dei riposi medesimi in quanto assente dal lavoro per cause che determinano una sospensione del rapporto di lavoro (es.: aspettative o permessi non retribuiti, pause lavorative previste nei contratti a part-time verticale di tipo settimanale, mensile, annuale).

Orbene, ci viene segnalato che alcune Questure e uffici periferici dell'Amministrazione interpretano in senso restrittivo le istruzioni dell'INPS negando la concessione dei riposi giornalieri al dipendente padre anche nei giorni in cui la madre sia in ferie o nelle giornate festive, compreso il sabato nel caso di articolazione dell'orario di lavoro in 5 giornate lavorative.

Ad avviso di chi scrive, detta interpretazione non è consona allo spirito della normativa ed alle statuizioni della Corte Costituzionale. Invero, l'espressione "quando, per altre cause, l'obbligo della prestazione lavorativa sia interamente sospeso", presente nelle istruzioni dell'INPS si riferisce a cause di sospensione del rapporto, e non anche alle ferie o le semplici assenze dal servizio.

Si chiede, pertanto, che vengano emanate direttive che, nel rispetto del quadro normativo, possano costituire un punto di riferimento omogeneo su tutto il territorio nazionale per l'applicazione dell'istituto in oggetto al personale della Polizia di Stato.

Ciò soprattutto in considerazione delle incertezze che si manifestano con specifico riferimento al diritto del padre ai riposi giornalieri anche nei giorni in cui la madre sia in ferie o nelle giornate festive, compreso il sabato nel caso di articolazione dell'orario di lavoro in 5 giornate lavorative.

Confidando in un cortese cenno di riscontro si inviano cordiali saluti"

Ritardi e difficoltà nella disponibilità e nell'approvvigionamento di vestiario anche con riferimento alle Squadre Nautiche

Riportiamo il testo di risposta, dell'Ufficio Relazioni Sindacali, alla nostra nota del 25 ottobre 2016 pubblicata nel nr. 44 di questo notiziario.

"Si fa riferimento alla nota n. 7.11/ic/820/2016 del 25 ottobre scorso, concernente l'oggetto.

Al riguardo la Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale ha rappresentato che, per quanto concerne le Squadre Nautiche, sono in corso di acquisizione le nuove combinazioni da navigazione, che verranno distribuite a collaudo positivo.

Inoltre, per quanto attiene la distribuzione della divisa operativa invernale agli operatori delle Questure e dei Commissariati che ne sono ancora sprovvisti, è stato riferito che sono in fase di produzione i berretti invernali, i cinturoni blu e le fondine.

Queste ultime, dopo varie verifiche, sono state definitivamente approvate nella seduta del 15 novembre scorso dalla Commissione Paritetica per la qualità e la funzionalità del vestiario, e la distribuzione è prevista probabilmente a partire da febbraio 2017."

Le novità della legge di stabilità 2017

Il ddl di bilancio, è stato approvato nella stessa versione licenziata dalla Camera. Ecco i punti chiave della legge di stabilità 2017, il cui testo integrale è scaricabile in pdf sul sito del Senato

Scongiurato l'aumento dell'Iva

Punto nevralgico della manovra è la cancellazione delle clausole di salvaguardia per 15 miliardi di euro. Ciò significa che nel 2017 non ci saranno aumenti delle tasse legati alle stesse, tra cui la lievitazione dell'aliquota Iva al 25%. Il problema però è solo rinviato agli anni successivi: e già a partire dal 2018 e 2019, rispettivamente, per 19,6 miliardi e 23,3 miliardi.

Ecobonus e sisma

Confermato il c.d. sisma-bonus a partire dal 50% fino all'85% in caso di miglioramento degli edifici per 2 classi di rischio. L'agevolazione che permarrà per i prossimi 5 anni (fino al 2021) vale sia per le abitazioni singole (con detrazioni in 5 anni anziché 10) che per i condomini.

Confermati anche per un altro anno l'ecobonus tradizionale al 65% e il bonus mobili al 50%.

Bonus assunzioni

Sconti per chi assume stabilmente, anche in apprendistato, fino a 8.060 euro, ma solo per le assunzioni al Sud, di giovani e disoccupati.

A salire è altresì il tetto della detassazione al 10% dei premi produttività (fino a 4mila euro su redditi massimo di 80mila).

Bonus nascita e asili

Ricco il pacchetto famiglia, con la previsione del c.d. bonus nascita di 800 euro, che interesserà una platea di quasi 500mila future mamme (e per il quale sono stati stanziati 392 milioni l'anno), e del bonus da mille euro per l'asilo nido e i bambini malati fino a 3 anni che necessitano di assistenza a casa.

Congedo per i papà

Viene ampliato il congedo per i neo-papà che resterà a due giorni nel 2017, per salire a quattro nel 2018, con la possibilità di un ulteriore quinto giorno (se uno va a valere di quelli spettanti alla madre).

Ampliata, altresì, la possibilità per gli orfani di un genitore di rimanere a carico dell'altro, conservando le agevolazioni fiscali.

Superammortamento e Iperammortamento

Nell'ambito del pacchetto imprese, viene confermato per il prossimo anno, il superammortamento al 140% sui beni strumentali e arriva inoltre l'iperammortamento al 250% per gli investimenti in innovazione. Previsti altresì sgravi aggiuntivi per gli investimenti in ricerca e sviluppo.

Per le imprese scatterà dal 1° gennaio anche la riduzione dell'Ires dal 27,5 al 24% e arriverà la nuova Iri (sempre al 24%).

Pensioni

Tra le misure più popolari c'è certamente il pacchetto previdenza che contiene oltre all'anticipo pensionistico (Ape), nella versione volontaria e social anche altri interventi previdenziali, come l'estensione della "no tax area" e l'aumento e allargamento della platea della c.d. quattordicesima.

Quanto alla "no tax area", scatterà già a gennaio l'aumento della detrazione d'imposta riconosciuta a tutti i pensionati (fino a 55mila euro) con il fine di uniformare la no tax area a quella dei lavoratori dipendenti (8.125 euro). Viene completato così il percorso iniziato con la legge di stabilità di quest'anno che aveva già innalzato la soglia a 7.750 euro per i pensionati con meno di 75 anni di età e a 8mila euro per quelli con almeno 75 anni.

Riguardo alla quattordicesima, invece, si agisce su un doppio fronte. Da un lato, infatti, ci sarà un aumento del 30% per una platea di 2,1 milioni di pensionati con redditi fino a 750 euro e dall'altro, l'estensione del beneficio ai redditi fino a mille euro che sinora erano esclusi (la platea è di 1,2 milioni di pensionati).

L'aumento ovviamente non sarà uguale per tutti ma in ragione degli anni di contribuzione e del reddito.

Per i redditi fino a 1,5 volte il minimo e 15 anni da lavoro dipendente (o 18 da lavoro autonomo), dai 336 euro attuali l'importo salirà a 437 euro. Per i redditi fino a 1,5 volte il minimo, ma con contributi da 15 a 25 anni (o da 18 a 28 per gli autonomi), l'aumento sarà maggiore: da 420 a 546 euro. Per i redditi fino a 1,5 volte il minimo, infine, ma con contribuzione oltre 25 anni da lavoro dipendente (o oltre 28 da lavoro autonomo), la 14esima salirà da 504 a 655 euro.

Per i redditi tra 1,5 volte e 2 volte il minimo, sinora esclusi, le cifre dell'assegno saranno quelle attuali in base agli anni di contributi: ossia 336 euro (fino a 15 di contributi da lavoro dipendente o fino a 18 da lavoro autonomo); 420 euro (da 15 a 25 anni di contributi da lavoro dipendente o da 18 a 28 da lavoro autonomo); 504 euro (oltre 25 anni da lavoro dipendente o oltre 28 da lavoro autonomo).

Per veder corrisposta la somma maggiorata o la quattordicesima per la prima volta, occorrerà attendere la mensilità di luglio.

Decollo definitivo per l'anticipo pensionistico (la nuova Ape) a partire dal primo maggio 2017 e in vigore, in via sperimentale fino alla fine del 2018.

Potranno andare in pensione anticipata coloro che hanno 63 anni di età e 20 di contributi, con penalizzazione pari al 4,5% (per Ape volontaria).

Prevista l'uscita a costo zero per l'Ape social destinata ai lavoratori disoccupati e disabili (con 63 anni di età e 30 di contributi) e per gli usuranti (con 63 anni di età e 36 di contributi).

Nel pacchetto previdenza, hanno trovato posto anche l'estensione della sperimentazione dell'opzione donna e della platea dell'ottava salvaguardia (da 27mila a 30mila esodati). Aggiunti infine 150milioni di euro ai 500 milioni inizialmente previsti per la lotta alla povertà.

Multe fino a 180mila euro per i bagarini

Confermato il contrasto ai bagarini, anche online con la previsione di sanzioni da 5mila a 180mila euro per chi compra e rivende i biglietti di spettacoli e concerti.

Tax credit e bonus 18enni

Oltre al secondary ticketing, nella manovra hanno trovato spazio la conferma del tax credit per il cinema nel 2017 e l'estensione del bonus diciottenni a nuovi settori: tra cui la musica registrata (cd e web), i corsi di lingue, la musica e il teatro.

Giustizia e Sicurezza

Confermato l'avvio di ulteriori 1000 assunzioni di personale nei tribunali con contratto a tempo indeterminato e stanziati, per il prossimo anno e per il 2018, ulteriori risorse per il fondo per il rinnovo dei contratti (che sale a 1,48 miliardi nel 2017 e a 1,39 nel 2018). Confermate le risorse previste anche le forze di polizia e i vigili del fuoco.

Scuola e istruzione

Sempre in tema di risorse, raddoppiano i contributi per le scuole private che accolgono disabili e per le scuole materne paritarie (in tutto 75 milioni). Previste anche maggiori detrazioni per chi iscrive i figli all'istituto privato.

Destinato, inoltre, più di 500 milioni di euro per la ristrutturazione e il decoro delle scuole pubbliche e altrettanti nel biennio 2017-2018 per l'aumento dell'organico.

Sanità

Rifinanziato il fondo per il Sistema sanitario nazionale con 113 miliardi nel 2017 e 114 nel 2018, di cui uno vincolato all'acquisto dei farmaci innovativi (per malattie oncologiche e vaccini).

Prevista altresì la stabilizzazione del personale medico e approvata anche la c.d. norma "De Luca" che ha suscitato tante polemiche tra le opposizioni, che consente nuovamente ai governatori regionali di rivestire il ruolo di commissari alla sanità.

Meno caro il canone Rai

Il canone tv passerà il prossimo anno dai 100 euro attuali a 90 euro.

L'importo sarà sempre addebitato nella bolletta elettrica.

Modalità di attribuzione delle giornate ex legge 937/1977 durante il periodo di prova

Posto che la Legge 937/1977 ha previsto l'attribuzione ai dipendenti civili e militari delle amministrazioni pubbliche di 6 giornate complessive di riposo un nostro iscritto chiede di conoscere le modalità di attribuzione di tali giornate agli Agenti in prova.

La normativa, nel definire dette giornate come giornate di riposo, le ha sostanzialmente assimilate alle ferie, come già ritenuto anche dal Consiglio di Stato (Cons. Stato, VI, 20.10.1986, nr.802, che qualifica tali giornate non come permessi, ma piuttosto come congedo ordinario sia pure in presenza di un differente procedimento amministrativo predisposto ai fini della loro fruizione).

Tale assimilazione ai giorni di ferie risulta ancora più evidente ove si consideri che in caso di mancata fruizione delle giornate di riposo di che trattasi, al dipendente deve essere corrisposto il trattamento economico sostitutivo così come previsto per i giorni di ferie.

In ragione, dunque, della sostanziale assimilabilità alle ferie, evidentemente, anche ai fini della loro maturazione, debbono trovare applicazione le medesime regole valesvoli per le prime;

Conseguentemente, nell'anno di assunzione e di cessazione del rapporto, esse sono determinate in dodicesimi.

Inoltre, esse devono essere proporzionalmente ridotte in presenza di eventi sospensivi del rapporto di lavoro o per i quali sia espressamente sancita la regola della mancata maturazione delle ferie: (es. aspettativa per motivi familiari).

Per quel che concerne il personale in prova occorre ricordare che compete 1/12 del congedo ordinario per ogni mese di servizio prestato.

Di conseguenza anche le giornate di cui alla legge 937/1977, potranno essere fruito dal personale in prova, limitatamente alla quantità maturata, durante il periodo di prova che dovendo essere di sei mesi effettivi, subirà una protrazione corrispondente al tempo del congedo complessivamente fruito.

10° corso di formazione tecnico-professionale per la nomina alla qualifica di vice revisore tecnico della polizia di stato

Si riporta il testo della nota inviata il 13 dicembre 2016 all'Ufficio Relazioni Sindacali del Dipartimento della P.S.:

"In occasione degli incontri intercorsi presso codesto Dipartimento, in ordine alla predisposizione delle procedure relative ai concorsi, all'assegnazione ed alla movimentazione del personale dei ruoli tecnici, si è più volte rilevato come i criteri utilizzati dall'Amministrazione per la individuazione dei posti disponibili su

scala territoriale risultassero ancorati ad una immotivata soggettività, priva di un qualsiasi ancoraggio giuridico.

Invero, è appena il caso di ricordare come, per quel che concerne i ruoli tecnici non siano mai state definite le piante organiche a livello provinciale con la conseguenza che anche in relazione all'ultimo concorso interno, per titoli ed esame, a 361 posti di Vice revisore tecnico l'Amministrazione ha individuato ex se le sedi di servizio alle quali assegnare i futuri neo vice revisori al termine del corso di formazione, inserendole nel relativo bando di concorso, il quale, all'articolo 11, prevede addirittura che entro un mese dall'inizio del corso di formazione l'Amministrazione possa modificare, ovvero confermare, la ripartizione territoriale.

Appare evidente la violazione dell'art. 27 del D.P.R. 164/2002 che impone all'Amministrazione di consultare le OO.SS. maggiormente rappresentative allorché si debbano adottare provvedimenti inerenti "la definizione delle piante organiche", ovvero "criteri di massima da seguirsi negli scrutini per le promozioni e i regolamenti recanti le modalità di svolgimento dei concorsi".

Inoltre, non si può fare a meno di rappresentare che nell'assegnazione dei frequentatori del 10° corso per Vice Revisore tecnico (in atto), nonché dell'11° corso per Vice Revisore Tecnico Infermiere (prossimo all'inizio), occorrerà tener conto delle pretese dei vincitori dei precedenti concorsi del relativo profilo, con particolare riferimento a tutti quei colleghi che aspirano a rientrare nella provincia di residenza o a ottenere un trasferimento in altra sede.

Al riguardo, ad avviso di chi scrive, per coloro che non hanno ancora maturato il prescritto periodo di permanenza in sede previsto dall'art. 55 del D.P.R. 24 aprile 1982 n. 335, appare necessario prevedere una deroga, similmente a quanto avvenuto in occasione della movimentazione effettuata in coincidenza dell'ultimo Giubileo.

Ciò premesso, si chiede un urgente incontro, allo scopo di ristabilire le giuste procedure, conoscere i criteri e gli indirizzi ai quali l'Amministrazione intende far riferimento per la soluzione delle problematiche evidenziate e raggiungere, per quanto possibile, soluzioni condivise e idonee ad evitare danni ed ingiustificate discriminazioni al personale interessato. Si resta in attesa di un cortese cenno di riscontro.

Tatuaggi e idoneità al servizio nella Polizia di Stato

Un nostro lettore ci chiede ragguagli sulla normativa e disposizioni che regolano la materia tatuaggi per gli appartenenti alle forze dell'ordine e del comparto sicurezza e difesa in generale (soprattutto in riferimento alla Polizia di Stato).

In riferimento all'accesso nei ruoli della Polizia di Stato il D.M. 30 giugno 2003, n. 198 tipizza tra le cause di non idoneità la presenza di tatuaggi sulle parti del corpo non coperte dall'uniforme, o che, per la loro sede o natura, siano deturpanti o, per il loro contenuto, siano indice di personalità abnorme (Riforma della sentenza del Tar Lazio, Roma, sez. I ter, n. 7448/2008)

Al riguardo, il Consiglio di Stato (Sezione Sesta) con la Sentenza N. 02950/2010 del 13 maggio 2010 ha affrontato la questione relativa alla applicabilità del d.m. n.198 del 2003, tab. 1, punto 2., lett."b", laddove, nel tipizzare le cause di non idoneità per l'ammissione ai concorsi, ha riguardo ai "tatuaggi sulle parti del corpo non coperte dall'uniforme, o quando, per la loro sede o natura, siano deturpanti o per il loro contenuto siano indice di personalità abnorme..".

Il Collegio affermato il principio che la sussistenza della causa di non idoneità non possa desumersi dal mero riscontro del tatuaggio, dovendo l'Amministrazione valutare la visibilità dello stesso.

Più nel dettaglio, se è vero che con il D.M. 30 giugno 2003, n. 198, si è inteso introdurre in materia un maggior rigore espressamente aggiungendo l'ulteriore previsione ostativa alla idoneità costituita dalla "presenza del tatuaggio sulle parti del corpo non coperte dall'uniforme", è vero anche che -in specie laddove il tatuaggio non assuma (come è scontato nel caso di specie) alcuna attitudine deturpante né alcuna idoneità a costituire indice di personalità abnorme- la visibilità del tatuaggio deve presentare una certa evidenza, non potendo lo stesso in alcun modo essere coperto indossando la divisa o in altro modo.

E' quanto non può sostenersi nel caso di piccoli dimensioni del tatuaggio e dal fatto di essere destinato ad essere addirittura del tutto coperto dall'ordinaria uniforme.



tratto da: Siulp Collegamento Flash numero 50/2016 del 17 Dicembre 2016

Via Vicenza, 26 - 00185 Roma - tel.: 06 4455213 r.a. - fax: 06 4469841

© 2007 Segreteria nazionale Siulp - Tutti i diritti riservati